

CAMERA DEI DEPUTATI N 3531

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 febbraio 1986 (Stampato n 1675)

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)**

**E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6 febbraio 1986, n 18, concernente nuove disposizioni in ma-
teria di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti
d'assise di appello

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 febbraio 1986*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito da magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1986 ()*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Considerato che la imprevista e forzata indisponibilità di un componente togato della corte d'assise, o della corte d'assise d'appello, in assenza di specifiche norme rivolte ad assicurare la sostituzione in corso di giudizio, impedisce la conclusione del dibattimento e vanifica l'attività già svolta,

Considerato che ciò comporta conseguenze di eccezionale gravità nei dibattimenti che, per la loro complessità e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo,

Rilevato che, in considerazione della imminente celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali è appuntata la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportuni rimedi legislativi che contribuiscano ad assicurare l'ordinato svolgimento,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a prevedere, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, la possibilità di sostituire dei componenti togati con magistrati che partecipino al dibattimento in qualità di aggiunti, e ciò in analogia a quanto già previsto per i giudici popolari,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia,

E M A N A

il seguente decreto

Art 1

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che

(*) V inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986

prestino servizio due magistrati, i quali partecipano al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di appello e l'altro con qualifica non inferiore a giudice di tribunale, per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento sopravvenuto, la corte d'assise, integrata dal magistrato aggiunto più anziano e presieduta, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento »

Art 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI